

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad Varna (Bulgaria) il 26 novembre 2019 – Procedimento penale a carico di TS**

**(Causa C-863/19)**

(2020/C 68/34)

*Lingua processuale: il bulgaro*

**Giudice del rinvio**

Apelativen sad Varna

**Parte interessata nel procedimento principale**

TS

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39, rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114), e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano applicabili in riferimento ad un reato, il quale consista nella detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio e che sia stato commesso da un cittadino bulgaro nel territorio della Repubblica di Bulgaria, qualora l'eventuale provento economico sia stato parimenti realizzato nella Repubblica di Bulgaria e si trovi in quest'ultima.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: che cosa si debba intendere con la nozione di «vantaggio economico derivato (...) indirettamente (...) da reati», di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, e se un importo di denaro che sia stato rinvenuto e sequestrato nell'appartamento costituente l'abitazione della persona condannata e della sua famiglia, nonché nell'autovettura in uso alla persona condannata, possa costituire un provento siffatto.
- 3) Se l'articolo 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, quale quella di cui all'articolo 53, paragrafo 2, dell'NK della Repubblica di Bulgaria, la quale non preveda una confisca del «vantaggio economico derivato (...) indirettamente (...) da reati».
- 4) Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui all'articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell'NPK della Repubblica di Bulgaria, la quale consenta di confiscare a favore dello Stato un importo di denaro di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall'autore del reato, senza che questa terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento e di ottenere un accesso diretto agli organi giurisdizionali.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 26 novembre 2019 – NH/Deutsche Lufthansa AG**

**(Causa C-864/19)**

(2020/C 68/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Köln

**Parti**

Ricorrente: NH

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Con ordinanza del Presidente della Corte del 9 gennaio 2020 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) il 4 dicembre 2019 – Tesco Stores ČR a.s./Ministerstvo zemědělství**

(Causa C-881/19)

(2020/C 68/36)

Lingua processuale: il ceco

**Giudice del rinvio**

Krajský soud v Brně

**Parti**

Ricorrente: Tesco Stores ČR a.s.

Convenuto: Ministerstvo zemědělství

**Questione pregiudiziale**

Se la regola contenuta nell'allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 <sup>(1)</sup>, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, debba essere interpretata nel senso che, con riguardo agli alimenti destinati al consumatore finale nella Repubblica ceca, sia possibile indicare, all'interno della composizione di un prodotto, un ingrediente composto, definito nell'allegato I, parte A, punto 2, lettera c), della direttiva 2000/36/CE <sup>(2)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, senza definirne la composizione soltanto nel caso in cui tale ingrediente composto sia esattamente definito secondo la versione in lingua ceca dell'allegato I della direttiva 2000/36/CE.

---

<sup>(1)</sup> GU 2011, L 304, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU 2000, L 197, pag. 19.

---